



COMUNE DI PIASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

OGGETTO:

**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24
D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - PRESA D'ATTO E
ADOZIONE.**

L'anno DUEMILAVENTI, addì VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 nella "Sala Polivalente – Dr. Francesco Serra" in Piasco – Via Umberto I n. 145, si è riunito, a norma di legge, in seduta pubblica Ordinaria, di Prima convocazione, il Consiglio comunale, con la presenza dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PONTE Roberto	Presidente	Si
2. MORO Paolo	Vice Sindaco	Si
3. ANGHILANTE Eraldo	Consigliere	Si
4. BONANSEA Luca	Consigliere	Si
5. BERARDO Michela	Consigliere	Si
6. ARTUSIO Giuseppe	Consigliere	Si
7. SARCHI Maria Grazia	Consigliere	Si
8. MONGE ROFFARELLO Giancarlo	Consigliere	Si
9. TROVO' Paolo	Consigliere	Si
10. DALMASSO Stefania	Consigliere	Si
11. PASERI Anna	Consigliere	Si
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Vicesegretario Comunale MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. PONTE Roberto, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza.

Il Presidente PONTE Roberto riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 25 settembre 2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1, c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26, c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è fatto obbligo a tutte le Amministrazioni di procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato che sono oggetto della revisione periodica anno 2020 le partecipazioni societarie detenute in:

- A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.a.;
- B.P.E. – Banca Popolare Etica S.c.p.a.;

Relativamente alla partecipazione al capitale sociale della B.P.E. S.c.p.a.:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 50 in data 25/09/2017 questa Amministrazione aveva stabilito di procedere alla dismissione delle quote di partecipazione possedute;

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 19/09/2018 è stata autorizzata la cessione dell'intera partecipazione posseduta dal Comune di Piasco nella società Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni mediante la procedura prevista dallo Statuto della Società;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 80 in data 19/09/2018 è stata indetta pubblica gara per l'alienazione delle stesse. La gara ha avuto esito negativo;

L'Amministrazione comunale approvando il piano di revisione periodica delle partecipazioni (deliberazioni di Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2018 e n. 50 del 17/12/2019) ha manifestato l'intenzione di reiterare il tentativo di alienazione della partecipazione in essere in B.P.E. S.c.p.a.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 89 assunta in data 14/12/2020 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – Presa d'atto e adozione – Trasmissione all'organo consiliare" ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, Cod. Civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod. Civile;

Rilevata la necessità che i servizi e uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato sotto la lettera A;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Vice-Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: voti favorevoli n.11 , voti contrari n. zero, n. zero astenuti

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;
2. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla sezione regionale della Corte dei Conti;
3. di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell’allegato A;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. di dare atto che la deliberazione della Giunta comunale citata e la presente deliberazione saranno pubblicate nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

Con successiva votazione resa per alzata di mano, con n. 11 voti favorevoli, n. zero voti contrari e n. zero astenuti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, per accertata urgenza, in considerazione dei tempi previsti per la conclusione del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
PONTE Roberto

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
MONGE ROFFARELLO dott.ssa Chiara